

OGGETTO: informativa sul rischio da alcoldipendenza, sul divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e sull'obbligo della sorveglianza sanitaria

Secondo gli attuali riferimenti normativi in vigore, **le attività di insegnamento e le attività del personale ATA nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rientrano tra quelle ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. Per questi lavoratori la legge prevede che durante le attività lavorative il tasso alcolico deve essere uguale a 0 quindi è proibita l'assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle ore precedenti a questo.** Inoltre, è possibile essere sottoposti senza preavviso a controllo sanitario mirato ai sensi della normativa in vigore, effettuato o dal Medico Competente o dall'ASL. Ai test alcolimetrici non deve risultare nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell'aria espirata) perché non è vietato "bere troppo", è vietato bere in senso assoluto durante il lavoro. Se un lavoratore viene riscontrato positivo all'alcol test, non significa necessariamente che sia alcolodipendente (condizione per la verità abbastanza rara) ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l'alcol rendendo negativo un successivo test.

RIFERIMENTI NORMATIVI	
Art. 689 del Codice Penale <i>(Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente)</i>	Divieto di somministrazione di alcolici (cioè la vendita per il consumo sul posto) ai minori di anni 16: riguarda gli esercenti un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, anche attraverso distributori automatici, che somministrano, in un luogo pubblico o aperto al pubblico
Legge 30 marzo 2001, n. 125 <i>(Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>"Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"</i> (art.15); • <i>"Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2 (comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali"</i> (comma 2).
<p>Questa legge regola la problematica dei rischi conseguenti all'assunzione di alcol da parte dei lavoratori, stabilendo agli articoli 1, 2 e 15 quattro fondamentali principi:</p> <p>1. l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa incrementa il rischio di provocare infortuni sul lavoro o danni a terze persone;</p>	

<p>2. al fine di eliminare tale rischio è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi;</p> <p>3. a fini di prevenzione, è prevista l'effettuazione di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro da parte dei medici competenti, o dei medici del lavoro dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (di seguito SPreSAL);</p> <p>4. il lavoratore affetto da patologie alcol correlate ha diritto ad accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, conservando il proprio posto di lavoro.</p>	
<p>Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome <i>(Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche)</i></p>	<p>Comprende un elenco di 14 attività lavorative tra cui rientra <i>“l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado”</i>.</p>
<p>D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 <i>(Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>“Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”</i> (art.41); • <i>“Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”</i> (art. 41, comma 4 bis: nuovo comma aggiunto dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106).
<p>Per effetto delle disposizioni di legge sopra citate, nelle attività lavorative individuate nell'allegato 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 la sorveglianza sanitaria è obbligatoriamente prevista ad opera del Medico Competente, il quale interviene sia con controlli alcolici metrici finalizzati ad evitare che il lavoratore che abbia assunto alcolici possa cagionare danni a se medesimo o ai terzi, sia al fine di avviare l'accertamento di un'eventuale alcoldipendenza.</p>	
<p>DGR Toscana 9 dicembre 2013, n. 1065 <i>(Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano</i></p>	<p>Approvazione del documento allegato, allegato A), denominato <i>“Procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”</i>, finalizzato a favorire l'omogenea applicazione sul territorio regionale della normativa sull'accertamento dell'alcoldipendenza e della tossicodipendenza, stabilendo gli obblighi per i datori di lavoro, le modalità e la periodicità dei controlli e gli obblighi di</p>

<p><i>particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi)</i></p>	<p>sorveglianza sanitaria.</p>
<p>Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 <i>(Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano)</i></p>	<p>Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ultrasedicenni (art. 12, comma 2).</p>
<p>Protocollo d'intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga – siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di collaborazione (ex art. 15 della legge n. 241 del 1990) sottoscritto in data 18 dicembre 2017 <i>(Avvio del Piano di formazione personale docente)</i></p>	<p>Attuazione di un piano triennale di attività sulla prevenzione dell'uso di droghe e alcol in età scolare, con l'obiettivo di informare i giovani, i docenti e le famiglie sui rischi per la salute legati al consumo di alcol e droga, nonché sui rischi di utilizzo della rete.</p> <p>Il Protocollo prevede, nell'ambito delle azioni condivise, l'attuazione di un "Piano di formazione del personale docente" a cura di Soggetti qualificati e scientificamente accreditati a livello nazionale.</p> <p>Il percorso di formazione sarà avviato nel corso dell'anno scolastico 2018-2019, rivolto a due docenti individuati da ogni istituzione scolastica (che assumeranno il compito di realizzare, nella propria scuola, le iniziative successive alla formazione definite nel piano triennale), con modalità che saranno successivamente definite nel dettaglio.</p>